CAMERA DEI DEPUTATI N. 2401-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

RELATORI: **FERRERI PIETRO**, *per la maggioranza;*
RAFFAELLI, *di minoranza*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 luglio 1956 (*Stampato n. 961*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 luglio 1956

—

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Presentata alla Presidenza il 23 gennaio 1957

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, ora sottoposto alla nostra approvazione e già accolto dal Senato, deriva da un altro diversamente articolato e presentato dal Governo a quel Consesso fin dal 24 febbraio 1955, con il quale si voleva consentire alla Cassa di risparmio per le Provincie Lombarde, avente sede in Milano, di isti-

tuire una apposita Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Ma il Senato non fece buon viso a tale disegno di legge e dopo laboriosa discussione addivenne alla formulazione attuale che modifica radicalmente il primitivo progetto governativo.

Il disegno di legge iniziale aveva un precedente alla legge 6 marzo 1950, n. 108, con la quale si istituisce presso l'Istituto fondiario delle Venezie una apposita sezione per il finanziamento di opere pubbliche. Si riteneva cioè opportuno chiedere l'estensione, con qualche integrazione, delle norme della citata legge alla solida Cassa di risparmio di Milano. Tuttavia al Senato fu richiesto che le facoltà previste dal disegno di legge non fossero riservate al solo Istituto milanese, bensì a tutte le Casse di risparmio del territorio nazionale perché si ritenne che, localizzando le operazioni nelle provincie lombarde e pochissime altre provincie limitrofe, venisse imbrigliata la diffusione naturale del risparmio su un più vasto territorio e che quell'Istituto potesse richiedere compensi e prescrivere condizioni più onerose di quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per le medesime operazioni di mutuo a favore di enti pubblici.

L'effetto di tali perplessità, fu quello di far accogliere la proposta di affidare le operazioni di cui ai primi tre articoli del primitivo disegno di legge a tutti gli Istituti che già esercitano il credito fondiario, sia perché in tal modo si coprivano tutte le regioni del territorio nazionale, sia perché tali Istituti hanno in atto una attrezzatura ed hanno una esperienza molto utili al lancio ed alla amministrazione del nuovo tipo di operazione di credito basato anch'esso sul collocamento di cartelle a reddito fisso, da ammortizzare per sorteggio periodico, quale è presentato nell'unito disegno di legge. Valgano a questo riguardo i seguenti dati:

ISTITUTI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL CREDITO FONDIARIO IN ITALIA.

ISTITUTO	SEDE	MUTUI IN ESSERE al 31 dicembre 1955		CARTELLE IN CIRCOLAZIONE al 31 dicembre 1955 (milioni di lire)	ZONA D'AZIONE
		Numero	Importo (milioni di lire)		
Credito fondiario della Casa di risparmio delle Provincie Lombarde . .	Milano	8.471	57.059	58.063	Lombardia: provincie di Novara, Alessandria, Roma.
Credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia .	Gorizia	707	1.249	1 244	Provincie di Gorizia, Trieste, Udine.
Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna .	Bologna	3 044	10.675	10.754	Emilia e Marche.
Credito fondiario dell'Istituto Bancario di San Paolo . .	Torino	10.783	29.476	29 485	Provincie ove esistono sedi e dipendenze dell'Istituto.
Credito fondiario del Monte dei Paschi	Siena	4.508	9.797	10.048	Provincie ove esistono sedi e dipendenze dell'Istituto.
Credito fondiario sardo . . .	Roma	885	13 825	14.340	Sardegna e Roma.
Istituto del credito fondiario della Regione Tridentina .	Trento	2.039	5.260	4.848	Provincie di Trento e Bolzano.
Istituto del credito fondiario delle Venezie.	Verona	10.507	36.052	20.874	Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Istria, Provincia di Mantova.
Istituto italiano di credito fondiario	Roma	—	30 066	30.584	Tutto il territorio della Repubblica.
Sezione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro	Roma	4.868	27.030	23.848	Provincie ove esistono sedi e dipendenze dell'Istituto.
Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli . . .	Napoli	5.397	10.335	10.479	Provincie ove esistono sedi e dipendenze dell'Itituto.
Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia . . .	Palermo	1.602	10.779	10.147	Provincie ove esistono sedi e dipendenze dell'Istituto.

Nel testo licenziato dal Senato, la questione sollevata circa il tasso di interesse che gli Istituti dovranno applicare ai mutuatari si riflette nel secondo comma dell'articolo 4, il quale recita che annualmente il Ministro del tesoro stabilirà il saggio massimo, in esso conglobando ogni commissione o spesa.

Il 3° comma del medesimo articolo 4, dichiara condizionatamente applicabili alle operazioni considerate ogni altra disposizione riguardante i mutui fondiari, minuziosamente regolati dal testo unico 16 luglio 1905 n. 646, e da molte, successive integrazioni e modificazioni. In particolare l'arti-

colo 27 del citato testo unico prevede che il mutuatario pagherà annualmente, oltre all'interesse, anche una somma costante per commissione, quale compenso spettante all'Istituto, pari all'1 per cento del capitale originario del prestito e fino alla sua totale estinzione. Poiché per l'articolo 14 del testo unico il saggio annuo d'interesse a carico del mutuario deve essere uguale a quello da pagarsi dall'Istituto ai terzi portatori delle cartelle, non si vede come, essendo l'interesse per effetto del comma secondo dell'articolo 4 del disegno di legge « comprensivo di ogni commissione o spesa », l'Istituto possa lucrare un giusto compenso per le operazioni poste in essere con la sua interposizione e successivamente dallo stesso amministrate. Inoltre il lancio sul mercato di cartelle (generalmente appetite per la massa delle garanzie ipotecarie sui beni dei mutuatari) fruttanti un interesse di qualche punto più alto rispetto a quelli correnti, turberebbe il comparto dei titoli a reddito fisso, e potrebbe capovolgere la situazione in cui il mutuatario normalmente si trova al momento in cui perfeziona il contratto di mutuo, quella cioè di vendere le cartelle avute ad un corso non superiore alla pari.

L'oggetto del disegno di legge ha fornito occasione di riesaminare la situazione della Cassa depositi e prestiti, la quale, come è noto, istituzionalmente provvede alle operazioni di prestito ad Enti pubblici. Anzi si è previsto che il progetto al nostro esame avrà l'effetto di favorire soltanto quegli enti i quali possono assoggettarsi a pagare un saggio d'interesse più alto rispetto a quello attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, che è del 5,80 per cento. Di conseguenza il risparmiatore privato continuerebbe a trascurare l'investimento in buoni postali oggi fruttiferi in ragione del 3,75 per cento annuo (i quali sono la principale forma di incetta del risparmio praticato dalla Cassa), per preferire il deposito bancario vincolato ed altri investimenti o, appunto, le cartelle che saranno emesse in relazione alle operazioni di mutuo di cui al disegno di legge in esame.

Non domandiamo qui se e come convenga fare rifluire alla Cassa depositi e prestiti risparmio fresco in tale misura, che le permetta di nuovo di accogliere le molte richieste di finanziamento ad essa avanzate, visto che sono sempre vigenti numerose leggi le quali stimolano gli enti pubblici minori ad eseguire opere varie. Così pure non crediamo di dover ora chiarire se il Tesoro dello Stato trattenga sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti una somma così forte da ridurre ulteriormente, a sua volta, le disponibilità della Cassa per operazioni di finanziamento. Le cifre che si indicano a tale proposito sono spesse volte non precise o non sufficientemente elaborate. Tali questioni, pur essendo rilevanti, non appaiono strettamente pertinenti all'oggetto del disegno di legge al nostro esame.

Torna invece opportuno ricordare che la Cassa depositi e prestiti, e precisamente la sua Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, esercitò, ma per poco tempo, il tipo di operazione di mutuo a favore di enti pubblici a mezzo dell'emissione di cartelle. Ma negli anni successivi alla prima guerra mondiale, allo sperato fine di poter più facilmente attirare il risparmio privato, si istituì (Decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627) il Consorzio di credito per le opere pubbliche. il quale ha concesso e presso il quale sono tuttora vigenti serie speciali di prestiti obbligazionari di credito comunale.

Per le operazioni di prestito ad Enti pubblici gli Istituti esercenti il credito fondiario, considerati dal presente disegno di legge, si aggiungono dunque ai due sopracitati; ma si tenga peraltro presente che la Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti da qualche decennio non è più autorizzata ad emettere cartelle per concessione di prestiti a comuni o provincie ed è ridotta alla amministrazione di poco più di mezzo miliardo di titoli tuttora in circolazione.

Le Casse di risparmio hanno sostanzialmente da tempo (legge 11 dicembre 1910, n 855) la facoltà di concedere prestiti ad Enti pubblici, con le stesse modalità seguite dalla Cassa depositi e prestiti, ma senza l'obbligo di praticare le medesime condizioni. Il disegno di legge però aggiunge la facoltà per gli enti esercenti il credito fondiario di concedere mutui anche alle Aziende autonome collegate ad Enti pubblici, nonché – e questo è un punto di particolare rilievo e novità – alle Società (regolate dal Codice civile) costituita dagli stessi enti pubblici. Inoltre i mutui possono essere concessi alle Imprese, anche private, di nazionalità italiana concessionarie di opere e di impianti di pubblica utilità.

Tra le varie forme di società, quella a cui gli enti pubblici ricorreranno per realizzare opere notevoli ed impianti relativi al proprio territorio oppure relativi a comuni interessi, sarà verosimilmente la società per azioni. Tale caso fornirà un'ulteriore conferma che è in atto una evoluzione nella proficua

utilizzazione delle norme che il patrio Codice in origine aveva dettato per la regolazione di rapporti di stretto diritto privato. E mentre oggi le società private di capitale sono da taluni avvolte in un velo di sospetto soprattutto perché ritenute particolarmente indocili alla disciplina fiscale, tale taccia scompare quando alla formazione del capitale sociale partecipano lo Stato od altri enti pubblici.

È appena il caso di rilevare che, attese le facilitazioni che il disegno di legge concede per la raccolta delle somme necessarie al finanziamento, le società a cui fa riferimento il primo comma degli articoli 1 e 2 si devono intendere formate soltanto da ente pubblici, con esclusione del capitale di privati.

Onorevoli colleghi, le ragioni che raccomandano il disegno di legge alla vostra approvazione sono dunque le seguenti: esso tende ad agevolare l'avvio copioso di risparmio per la realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche, offrendo al risparmiatore la forma della cartella a reddito fisso, che egli ha già da tempo apprezzata nelle operazioni di credito fondiario.

FERRERI PIETRO, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questo disegno di legge, che la Commissione Finanze e Tesoro ha preliminarmente esaminato, trae origine dal disegno di legge n. 961 presentato al Senato della Repubblica dal Ministro Gava il 24 febbraio 1955, che prevedeva il limitato scopo di istituire presso la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, una Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Nella discussione al Senato sono state sollevate molte critiche, in accoglimento di parte delle quali, è stato modificato e ne è stata estesa la portata a tutti gli Istituti che esercitano il credito fondiario. Infatti la dizione dell'articolo 1: « La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, *è autorizzata* ad istituire una Sezione per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nell'ambito delle provincie in cui ha filiali la predetta Cassa di risparmio », è stata cambiata con la formulazione: « Gli Enti esercenti il credito fondiario *possono* chiedere l'autorizzazione ad istituire una sezione autonoma per il finanziamenti, ecc. ».

Abbiamo voluto fare questo rilievo iniziando la relazione di minoranza che concluderà chiedendo di respingere il disegno di legge, per mettere bene in chiaro l'origine del provvedimento che ha trovato tale opposizione nell'altro ramo del Parlamento da cambiare profondamente natura. Logica avrebbe voluto che caduta la prima formulazione fosse finito l'*iter* del disegno di legge e che semmai il Governo avesse voluto istituire una Sezione di credito con tali compiti presso tutti gli Enti esercenti il credito fondiario vi provvedesse con autonoma successiva proposta.

Ma così non è stato ed al vostro esame viene il disegno di legge n. 2401 con una relazione di maggioranza (favorevole) e una di minoranza (contraria).

I motivi che ci inducono a chiedere che la Camera non approvi sono molti e sufficientemente chiari per chi sia sensibile ai molti bisogni dei Comuni e delle Provincie e per chi voglia affrontare tale problema alla radice e non eluderlo, assumendosi la responsabilità di perpetuarne le gravi conseguenze, e sono stati messi in rilievo da vari convegni e congressi di Comuni e Provincie.

Il finanziamento dei Comuni, Provincie, loro Consorzi e Aziende, è da anni gravemente compromesso dalla paralisi in cui versa la Cassa depositi e prestiti per due ragioni fondamentali: le somme prelevate da parte del Ministero del tesoro (ammontanti a fine 1955 a 1.157 miliardi di lire su 1.900 miliardi di depositi complessivi), la riduzione del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi operata nel novembre del 1953 dal Ministro del tesoro del tempo (senatore Gava) dal 4,50 per cento al 3,75 per cento (cioè al di sotto del tasso sui depositi vincolati corrisposto dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti bancari).

Da qui ha origine la diminuzione drastica dei finanziamenti agli Enti locali e conseguentemente l'azione degli amministratori municipali e provinciali per riportare la Cassa depositi e prestiti alla sua funzione di istituto, per ottenere in qualche modo il soddisfacimento delle crescenti esigenze di credito a lungo termine e a basso tasso.

Tutti i colleghi che sono intervenuti pro e contro questo disegno di legge non hanno potuto fare a meno di fare rilievi sulla non rispondenza della Cassa depositi e prestiti ai suoi fini di Istituto e alle esigenze dei Comuni e di ciò ne dà atto lo stesso relatore di maggioranza onorevole Ferreri pur concludendo che anche se « rilevanti », tali osservazioni non sono « strettamente pertinenti » alla materia in esame.

Noi pensiamo che ciò invece non possa essere ignorato mentre è al nostro esame un provvedimento che se approvato avrebbe conseguenze negative e verso la Cassa depositi e prestiti e verso gli Enti locali.

Se fosse approvato il disegno di legge noi avremmo la emissione di titoli a reddito fisso assai elevato se teniamo presente che la richiesta presentata nell'altro ramo del Parlamento dal senatore Spezzano di fissare nel contesto della legge il limite massimo del 6,50 per cento fra interessi e spese da praticarsi dagli Istituti che si vuole autorizzare, sia stato respinto dalla maggioranza governativa e tali titoli graverebbero sulla massa

di risparmio che già è stato così largamente deviato dall'impiego in buoni postali fruttiferi che il 70 per cento alimentano la Cassa depositi e prestiti. Verso gli Enti locali si riverserebbe poi la conseguenza per i maggiori interessi e per le condizioni di durata previste dalla legge (articolo 2) in modo da dare facoltà agli Istituti di credito di imporre scadenze che i Comuni e le Provincie non possono sopportare se non limitando il volume delle opere da eseguire (1° comma dell'articolo 2: i mutui non potranno avere durata superiore ai 35 anni).

Per dirla con parole di un collega di maggioranza, « *sia ben chiaro che in questo modo i Comuni e le Provincie contrarranno i loro mutui ad un costo elevato, inconveniente che si sarebbe potuto evitare qualora non fosse stato adottato l'attuale indirizzo nella politica del Tesoro, per quanto concerne la riduzione del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi* » (onorevole Martinelli in Commissione Finanze e Tesoro, seduta del 18 luglio 1956).

Gli Enti locali reclamano di poter disporre dei finanziamenti occorrenti dalla Cassa depositi e prestiti o a tassi e condizioni uguali, denunciano quali sono le condizioni vessatorie a cui vengono sottoposti quando si rivolgono ad altri Istituti e il Governo ci propone un provvedimento che non tenendo conto per niente di tali unanimi e reiterate richieste non affronta il problema, ma presenta un diversivo il cui costo graverebbe sugli Enti locali e sulle popolazioni italiane.

I mutui richiesti e non concessi dalla Cassa depositi e prestiti per mancanza di disponibilità ammontavano al 31 ottobre 1955 a 182,2 miliardi con adesioni di massima e 530 miliardi in attesa di adesione.

La situazione odierna è aggravata perché i mutui concessi sono di minore importo delle nuove richieste e tale situazione si sta ulteriormente aggravando man mano che Comuni e Provincie sotto la spinta degli amministratori elettivi e delle popolazioni vanno avviando a soluzione annosi e inderogabili problemi.

V'è a questo riguardo da alcuni settori della maggioranza governativa un interessante suggerimento: bisogna richiedere meno; e taluno soggiunge a Comuni e Provincie: non fate nemmeno i progetti, risparmiate almeno le spese di progettazione!

Noi siamo invece d'avviso che sia già pericolosa la attuale forzata diminuzione – per mancanza di credito sufficiente – delle opere pubbliche in corso di esecuzione e che sia necessario considerare tutte quelle esigenze insoddisfatte per strade, fognature, acquedotti, scuole, mancanti o insufficienti.

Ora sia ben chiaro che il disegno di legge al vostro esame, se approvato, non aumenterebbe le possibilità di credito per gli Enti locali: primo per l'aumento del costo del denaro, secondo per la durata dei mutui, terzo per la competenza territoriale degli Istituti che si vorrebbe autorizzare, quarto perché il denaro che in questo modo tali Istituti si procurerebbero verrebbe meno ad altri enti normalmente ed istituzionalmente preposti al credito comunale e provinciale.

Sull'aumento del costo del denaro e sulla durata dei mutui non vi è da aggiungere altra considerazione a quelle fatte in precedenza, mentre è bene si rifletta sugli altri aspetti.

Gli Istituti che esercitano il credito fondiario sono i seguenti:

Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Cassa di risparmio di Gorizia;

Cassa di risparmio di Bologna;

Istituto San Paolo di Torino;

Monte dei Paschi di Siena;

Credito fondiario sardo, con sede a Roma;

Istituto di credito fondiario della Regione Tridentina, con sede in Trento;

Istituto di credito fondiario delle Tre Venezie, con sede in Verona;

Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma;

Sesione di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro;

Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;

Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia.

Essi non operano su tutto il territorio della Repubblica, e la legge, se fosse approvata, non consentirebbe a tutti gli Enti locali di avere pari possibilità, di attingere al credito che si vorrebbe istituire.

Infine l'autorizzazione ad istituire Sezioni di credito presso i predetti Istituti porterebbe gli stessi ad agire sul risparmio che si va formando impedendo che esso affluisca come noi e i Comuni e le Provincie vogliamo, e nella quantità più larga, alla Cassa depositi e prestiti e ad altro Istituto, che non va dimenticato, che già è istituzionalmente destinato al credito per opere di pubblica utilità mediante la emissione di titoli obbligazionari: Il Consorzio di credito per opere pubbliche che ha il merito di operare su tutto il terri-

torio nazionale. Sicché l'approvazione del disegno di legge ci porterebbe al risultato di avere qualche miliardo di finanziamenti a maggior costo insieme all'indebolimento ulteriore dell'afflusso dei mezzi della già depauperata Cassa depositi e prestiti cosa che, pensiamo, la maggioranza dei deputati non desidera e che ci auguriamo soprattutto non voglia consentire negando il voto a questa legge.

Ci sia consentito infine di rilevare, insieme al modo veramente *singolare* di nascita di questa legge, la incomprensibile tenacia con la quale il Governo non solo non provvede a potenziare un Istituto, la Cassa depositi e prestiti, che ha il *torto* di avere i più bassi costi fra tutti gli Istituti di credito, di raccogliere il risparmio più capillare, di poter assolvere quelle esigenze degli Enti locali attualmente insoddisfatte, la cui esistenza si prende a pretesto per presentare provvedimenti frammentari e negativi (come il presente), ma con regolare sistematicità ne colpisce la funzionalità: prima con massicci prelievi per i fabbisogni della tesoreria, poi con la diminuzione del tasso sui buoni postali fruttiferi, ora con questa proposta

Né può giustificarsi lo scopo della presente legge con la estensione della possibilità di concedere mutui a società per azioni concessionarie di opere e impianti pubblici con o senza la partecipazione di capitale di Enti locali o dello Stato, perché se si tratta di società dei Comuni o delle Provincie, formate per il raggiungimento di fini di utilità comunale e provinciale non viene meno il loro diritto ad avere i finanziamenti tramite i canali normali che devono alimentare il credito comunale e provinciale che prima abbiamo accennato; se invece si tratta di pure società azionarie, con finalità di lucro, concessionarie di pubblici servizi, esse hanno nel credito ordinario sufficienti fonti cui attingere come ogni impresa privata del nostro paese. Non potrebbe giustificarsi in alcun modo per società private – sotto il pretesto di avere in concessione pubblici servizi – il ricorso ad un credito particolare istituito sotto l'alone dell'« aiuto » agli Enti locali.

* * *

Onorevoli colleghi, la nostra responsabilità di fronte ai problemi del credito ai Comuni e alle Provincie, le documentate denuncie e richieste che da amministratori municipali e provinciali di ogni parte politica, nonché da tecnici e funzionari sono state ripetutamente fatte presenti ci impongono di respingere il provvedimento in esame.

Nella discussione svoltasi nella Commissione Finanze e Tesoro e nell'altro ramo del Parlamento, si è rafforzata la nostra certezza che il disegno di legge è contro i veri interessi dei Comuni e delle Provincie come è contro una sana e ordinata politica statale del credito verso gli Enti di potere locale, e riteniamo di poter esprimere il convincimento che di questo avviso siano anche molti colleghi di altri settori, per cui ci auguriamo che la Camera non vorrà approvare il disegno di legge che vi è sottoposto.

RAFFAELLI. *Relatore di minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Gli Enti esercenti il credito fondiario possono chiedere l'autorizzazione ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attività.

Compito della Sezione è l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite, nonché di imprese di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti.

L'istituzione è autorizzata con decreto del Ministro del tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e per la difesa del risparmio, e lo svolgimento delle relative operazioni di mutuo è soggetto alle norme della presente legge.

ART. 2.

I mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle Provincie o dei Comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzia dello Stato o delle Provincie o dei Comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle Provincie o dei Comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere l'ammontare del patrimonio (fondo di dotazione e riserve) della Sezione, salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso all'Organo di vigilanza di che al successivo articolo 5.

ART. 3.

La Sezione potrà compiere operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e potrà emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'ente autorizzato. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

ART. 4.

I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Con decreto del Ministro del tesoro verrà stabilito annualmente il limite massimo del tasso di interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potrà essere praticato dalle Sezioni di cui alla presente legge.

È applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate.

ART. 5.

La vigilanza sulla Sezione è esercitata dallo stesso organo che la esercita sull'ente autorizzato.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sarà approvato lo statuto contenente le norme per disciplinare l'attività ed il funzionamento della Sezione e l'ammontare del relativo fondo di dotazione.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.